

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 ottobre 2021, n. 645

Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l'Impiantistica Sportiva - Finalizzazione delle risorse e approvazione dei settori di intervento, dei limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali.

OGGETTO: Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l'Impiantistica Sportiva - Finalizzazione delle risorse e approvazione dei settori di intervento, dei limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2021 n. 431;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 0278021 del 30 marzo 2021 con cui sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport al dott. Alberto Sasso D’Elia con decorrenza 25 maggio 2021, data di sottoscrizione del contratto;

VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale del 6 aprile 2009, n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport”, ed in particolare l’art. 7 che prevede la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici e privati;

VISTA la Legge Regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art.2 commi dal 46 al 50, così come modificati dall’art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale del 14 luglio 2014, n.7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

CONSIDERATO in particolare il comma 47, dell’art.2 della sopracitata L.R. n. 9/2010 ess.mm.ii., che recita “*Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 46, la Giunta regionale pubblica un apposito avviso, indicando i settori di intervento ed i limiti massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli settori, le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte nonché i criteri per la concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale tenendo conto delle strutture volte al recupero e all’inclusione sociale e previo parere della competente commissione consiliare.*” ;

RITENUTO, per la predisposizione del Programma Straordinario per l’Impiantistica Sportiva per gli anni 2021 e 2022, di stabilire conformemente a quanto previsto dal comma 47 dell’articolo 2 della citata Legge Regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, i settori di intervento ed i limiti massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli ambiti, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul territorio regionale di proprietà o gestiti dagli enti locali e dalle loro articolazioni amministrative, da altri organismi pubblici e privati, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che svolgano attività di oratorio, istituti penitenziari e associazioni dilettantistiche sportive, senza scopo di lucro;

VISTO il documento, allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale (Allegato A) denominato “*Settori di intervento, limiti massimi di finanziamento ammissibile, modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul territorio regionale*”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n 385 del 22 giugno 2021 a seguito della quale è stato istituito il capitolo U0000G32103 per l’esercizio finanziario 2021, con risorse pari ad € 2.132.735,22;

CONSIDERATO che le risorse attualmente disponibili per il Programma Straordinario per l'Impiantistica Sportiva per gli anni 2021 e 2022 sono pari ad euro 6.000.000,00, allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, di cui al programma 01 della missione 06, come di seguito indicato:

- Capitolo di spesa U0000C22553, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, euro 1.075.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2022;
- Capitolo di spesa U0000C22567, piano dei conti fino al IV livello 2.03.04.01, 1.075.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2022;
- Capitolo di spesa U0000C22565, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, euro 1.000.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021;
- Capitolo di spesa U0000G32102, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.01, euro 1.000.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 5 ottobre 2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di destinare le risorse, pari ad euro 6.000.000,00 attualmente allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, di cui al programma 01 della missione 06, al Programma Straordinario di impiantistica sportiva di cui alla Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 come di seguito indicato:
 - Capitolo di spesa U0000C22553, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, euro 1.075.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2022;
 - Capitolo di spesa U0000C22567, piano dei conti fino al IV livello 2.03.04.01, 1.075.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2022;
 - Capitolo di spesa U0000C22565, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, euro 1.000.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021;
 - Capitolo di spesa U0000G32102, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.01, euro 1.000.000,00 stanziati sull'esercizio finanziario 2021;
2. di approvare il documento denominato "*Settori di intervento, limiti massimi di finanziamento ammissibile, modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul territorio regionale*" allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale (Allegato A).

La Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport provvederà all'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

**Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, comma 47)**

**Settori di intervento, limiti massimi di finanziamento
ammmissibile, modalità e termini per la presentazione delle
proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul
territorio regionale**

Si riportano di seguito conformemente a quanto previsto dal comma 47 dell'articolo 2 dalla citata Legge Regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, i settori di intervento ed i limiti massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli settori, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul territorio regionale di proprietà o gestiti dagli enti locali e dalle loro articolazioni amministrative, da altri organismi pubblici e privati, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che svolgano attività di oratorio, istituti penitenziari e associazioni dilettantistiche sportive, senza scopo di lucro.

DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI, MODALITÀ E LIMITI DI FINANZIAMENTO

- La concessione di contributi in conto capitale, per interventi su impianti sportivi esistenti, dovrà essere relativa alle seguenti tipologie:
 - a) riqualificazione;
 - b) riconversione;
 - c) ammodernamento;
 - d) completamento impianti in disuso;
 - e) adeguamento tecnologico;
 - f) contenimento consumi energetici;
 - g) adeguamento alla normativa sulla sicurezza;
 - h) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 11/2009;
 - i) abbattimento delle barriere architettoniche.

- È esclusa dai contributi la realizzazione di tensostrutture polifunzionali di cui all'art. 7 della L.R.n.14/2021 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali".

- Un punteggio aggiuntivo sarà assegnato agli interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere g), h), e i).
- Il contributo regionale, attribuibile a ciascun soggetto beneficiario, sarà fino all'80% dell'importo complessivo del progetto ammesso a contributo e la somma totale erogabile non potrà superare il tetto massimo di 50.000,00 euro. Per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i Comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs.n. 267/2000, non è prevista, ai sensi dell'art.3, comma 153, della L.R.n.17/2016, come modificato dall'art.5, comma 1, lettera c), della L.R.n.13/2018 e dall'articolo 16, comma 15, lettera a), della L.R.n.8/2019, nessuna quota di compartecipazione, fino al tetto massimo pari a 50.000,00 euro.
- La somma eccedente il contributo regionale è da considerarsi a carico del beneficiario del medesimo contributo.
- Al fine di offrire un'omogenea distribuzione dell'offerta di impiantistica sportiva, nel rispetto della potenziale utenza sul territorio regionale, la Regione Lazio è stata ripartita in 6 aree territoriali corrispondenti alle Province, alla Città metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale. Nel rispetto del principio di pari opportunità per tutti i cittadini del Lazio e allo scopo di garantire al territorio della regione una quota proporzionale di risorse finanziarie, secondo il criterio della popolazione residente nelle diverse aree territoriali, i contributi saranno assegnati in base alle percentuali definite nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1 – SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI PER AREA TERRITORIALE

Area	Popolazione residente al 01/01/2021*	Popolazione %	Risorse finanziarie totali (euro)	risorse finanziarie 2021			risorse finanziarie 2022	
				proprietà pubblica (50%)	impianti di proprietà privata (50%)	istituti scolastici	proprietà pubblica (50%)	impianti di proprietà privata (50%)
Prov. di Frosinone	473.467	8,28%	496.574,60	88.969,62	88.969,62	165.524,87	76.555,25	76.555,25
Prov. di Latina	561.139	9,81%	588.525,44	105.444,14	105.444,14	196.175,15	90.731,01	90.731,01
Città metropolitana di Roma Capitale	1.443.779	25,24%	1.514.242,77	271.301,83	271.301,83	504.747,59	233.445,76	233.445,76
Prov. di Rieti	151.668	2,65%	159.070,17	28.500,07	28.500,07	53.023,39	24.523,32	24.523,32
Prov. di Viterbo	306.934	5,37%	321.913,94	57.676,25	57.676,25	107.304,65	49.628,40	49.628,40
Roma Capitale	2.783.809	48,66%	2.919.673,07	523.108,09	523.108,09	973.224,36	450.116,26	450.116,26
Totale pub e priv			4.000.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00		925.000,00	925.000,00
Totale istituti scolastici			2.000.000,00			2.000.000,00		
Totali	5.720.796	100,00%	6.000.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	2.000.000,00	925.000,00	925.000,00

* Fonte: Popolazione residente - Dati Istat al 01/01/2019
(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#).

Le somme non utilizzate saranno ridistribuite secondo il criterio della ripartizione per area territoriale, in base alle percentuali indicate nella suddetta Tabella 1 e riassegnate ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate.

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 2 comma 47 della citata legge regionale n. 9 del 2010 la Giunta Regionale pubblica un apposito avviso che dovrà prevedere che:

- La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta predisposto dalla struttura regionale competente.
- Non potrà essere presentata più di una domanda per ciascun soggetto, a pena di esclusione.
- Non potrà essere presentata più di una domanda per lo stesso impianto sportivo, a pena di esclusione.
- Non potrà essere presentata domanda di contributo per impianti sportivi che hanno beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni.
- Non potrà essere presentata domanda di contributo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali di cui all'art. 7 della L.R.n.14/2021 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali".
- Non possono presentare domanda le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, senza scopo di lucro, costituite da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda.
- Il termine ultimo di presentazione delle domande, complete della documentazione prescritta, è fissato al **sessantesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Ai fini della valutazione dei progetti ammissibili alla concessione dei contributi regionali, le graduatorie previste nell'avviso pubblico saranno elaborate attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale, compreso tra 1 e 100, ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche di seguito indicate:

	Criteri	Punt. max
a)	Interventi riguardanti impianti sportivi polivalenti (ossia uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di più attività sportive).	10
b)*	Per i Comuni con più di 15.000 abitanti Interventi che prevedano una quota di compartecipazione del soggetto richiedente maggiore rispetto alla quota minima dovuta del 20%: 1. Superiore al 20% e fino al 50 % 5 punti 2. Superiore al 50% e fino all'80% 7 punti 3. Superiore all'80% 10 punti	10
b)*	Per i Comuni con meno di 15.000 abitanti 1. Importo del progetto pari a 50.000 euro o superiore a 40.000 euro 5 punti 2. Importo del progetto pari a 40.000 euro fino a 25.000 euro 7 punti 3. Importo pari o minore di 25.000 euro 10 punti	10
c)	Qualità progettuale della proposta, anche con particolare riferimento ai materiali utilizzati e alle soluzioni tecniche proposte atte inoltre al contenimento dei consumi energetici, debitamente certificate da un tecnico abilitato.	20
d)	Interventi riguardanti impianti sportivi pubblici o privati, che permettano l'accesso documentato, settimanale, in orario curricolare, ai ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).	15
e)	Interventi riguardanti impianti sportivi di strutture scolastiche che permettano l'utilizzo documentato, settimanale, in orario extracurricolare da parte di associazioni o società sportive (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).	5
f)	Interventi su impianti sportivi che prevedano, mediante apposita convenzione o accordo stipulato con il servizio competente del Comune o del Municipio, della durata di almeno 24 mesi, servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socio-economico, o che abbiano situazioni di disabilità (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).	15
g)	Interventi riguardanti impianti sportivi che insistono su aree periferiche e contribuiscano al recupero e all'inclusione sociale o aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016 - (la valutazione terrà conto del contenuto della relazione di contesto sociale).	15
h)	Interventi straordinari che prevedano di destinare una quota superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto ad almeno una delle seguenti tipologie: adeguamento alla normativa sulla sicurezza; messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 11/2009; abbattimento delle barriere architettoniche.	10
	Totale punteggio	100

Individuazione delle aree periferiche di cui ai “Criteri di valutazione lettera g”**1. Roma Capitale**

- a. Quartieri di edilizia economica e popolare (ex lg. 167/1962 – I e II PEEP) come riconosciuti dagli elaborati di Piano Regolatore.
- b. Altri ambiti insediativi compresi tra il GRA e i confini di Roma Capitale.

2. Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) e altre province del Lazio

- a. Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2021 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#) Istituti ubicati in Comuni con una popolazione residente alla data del 01/01/2021 inferiore a 15.000 abitanti (cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1#);
- b. che certificano la frequenza scolastica anche di studenti provenienti da Comuni limitrofi, per un ambito territoriale complessivo con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, se riguardano soggetti diversi dai piccoli comuni al fine di stabilire l'ordine di precedenza, si terrà conto prioritariamente dei progetti un importo maggiore di cofinanziamento e a pari merito anche di questo criterio che prevedano un importo minore ed, in terza istanza, della data di trasmissione telematica, spedizione postale o consegna a mano della domanda. Per i progetti classificati parimerito che riguardano un piccolo comune è considerato prioritario il progetto che preveda un importo minore ed, in seconda istanza, si terrà conto della data di trasmissione telematica, spedizione postale o consegna a mano della domanda.